

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1068 DELLA COMMISSIONE**del 1º luglio 2016****che approva la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina).
- (2) La ciromazina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Grecia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 28 agosto 2014.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 10 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 18 e contenenti ciromazina possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro utilizzo.
- (6) È pertanto opportuno approvare la ciromazina destinata a essere utilizzata nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (7) Considerato che la ciromazina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente (vP) di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, gli articoli trattati con ciromazina o contenenti tale sostanza dovrebbero essere etichettati adeguatamente al momento dell'immissione sul mercato.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La la N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina (ciromazina) è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del prin- cipio attivo (%)	Data di appro- vazione	Scadenza dell'approva- zione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Ciromazina	Denominazione IUPAC: N-ciclopropil-1,3,5-tria- zin-2,4,6-triamina N. CE: 266-257-8 N. CAS: 66215-27-8	950 g/kg	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	18	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo;</p> <p>2) in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione:</p> <p>a) agli utilizzatori professionali;</p> <p>b) alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo per i prodotti utilizzati nei locali di stabulazione degli animali.</p> <p>3) Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, occorre verificare la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e adottare le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.</p> <p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente:</p> <p>la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con ciromazina o contenente tale sostanza provvede affinché l'etichetta apposta su tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunicative per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1069 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	154,3	
	ZZ	154,3	
0709 93 10	TR	138,3	
	ZZ	138,3	
0805 50 10	AR	179,9	
	CL	198,5	
	MA	174,9	
	UY	188,9	
	ZA	181,9	
	ZZ	184,8	
	AR	113,8	
0808 10 80	BR	100,6	
	CL	133,2	
	CN	133,6	
	NZ	142,5	
	US	161,9	
	UY	74,9	
	ZA	111,9	
	ZZ	121,6	
	0809 10 00	TR	225,5
		ZZ	225,5
0809 29 00	TR	350,1	
	ZZ	350,1	
0809 30 10, 0809 30 90	TR	124,7	
	ZZ	124,7	
0809 40 05	TR	160,5	
	ZZ	160,5	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1070 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2016

che sottopone a misure di controllo la 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α -pirrolidinovalerofenone, α -PVP)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α -pirrolidinovalerofenone, α -PVP), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 27 novembre 2015.
- (2) L' α -PVP è un potente psicostimolante, strutturalmente correlata a catinone, pirovalerone e metilendiossipirovalerone (MDPV) che sono sostanze soggette a controlli in base alla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. L' α -PVP è stata rilevata in tutti i 28 Stati membri, in Turchia e in Norvegia e le informazioni ottenute a seguito di sequestri e di raccolta di campioni indicano che si presenta soprattutto in polvere o in compresse. Dalle informazioni disponibili si evince che svariati chilogrammi di α -PVP sono importati dalla Cina nel mercato della droga dell'Unione e poi sono distribuiti in tutta l'Unione. Due siti di produzione illecita sono stati sequestrati in uno Stato membro, il che indica che anche all'interno dell'Unione esiste la capacità di fabbricare l' α -PVP.
- (3) Otto Stati membri hanno segnalato un totale di 115 decessi e 191 casi di intossicazione acuta nei quali è stata individuata la presenza di α -PVP. Nella maggior parte dei casi, l'uso di α -PVP è stato abbinato, in modo intenzionale o involontariamente, ad altre sostanze farmacologicamente attive. Se l' α -PVP diventasse più ampiamente disponibile e fosse utilizzata più estesamente, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli.
- (4) I dati disponibili suggeriscono che l' α -PVP è assunta come stimolante a uso ricreativo e che ne fanno uso anche i tossicodipendenti ad alto rischio, compresi coloro che si iniettano stimolanti e oppioidi, tra i quali può essere comune la poliassunzione. Esistono pochi dati sulla prevalenza del consumo di droga, sulle conseguenze a lungo termine e sui rischi sociali associati alla sostanza.

⁽¹⁾ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

⁽²⁾ Parere dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

